

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1424 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2023****che non rinnova l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, punto b),

considerando quanto segue:

- (1) L'acroleina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'acroleina era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020, ai sensi del medesimo regolamento, e soggetta ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- (2) Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (la «domanda»), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 sarebbe dovuta scadere il 31 agosto 2020.
- (3) A norma della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1037 ⁽³⁾, la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Tale scadenza è stata nuovamente rinviata al 28 febbraio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (4) Il 6 ottobre 2022 l'autorità di valutazione competente ha tuttavia comunicato all'Agenzia e alla Commissione che il richiedente aveva ritirato la domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l'acroleina soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'approvazione dell'acroleina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 non è rinnovata.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 83).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
